

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Rinegoziazione per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 93 del 19.09.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Rinegoziazione per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana”;

il d.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 204 comma 2, lettera c) che dispone: “la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi”;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall'anno 2015;

la Cassa Depositi e Prestiti con circolare n. 1295 del 02/08/2019 ha presentato alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana una proposta di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 537 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e ss.mm.ii., per il secondo semestre dell'anno 2019 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019 avente le seguenti caratteristiche:

- prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte seconda della Circolare su citata.

I Prestiti Rinegoziati devono avere le seguenti caratteristiche:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020 risultante a seguito del pagamento al 31 dicembre 2019 della rata prevista nei vigenti piani di ammortamento;
- corresponsione dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 di quote capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2020, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e quota interessi) calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

- scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza anteriore a tale data, ovvero invariata per quelli con scadenza coincidente o successiva al 31 dicembre 2043;
- tasso di interesse fisso determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio ex art. 206 del T.U.E.L. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, consentito a partire dal 30 giugno 2022, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.
- il periodo di adesione va **dal 18 Settembre 2019 al 15 Ottobre 2019**;
- l'Ente che intende perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, **entro il 18 Ottobre 2019** tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:
 - proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, generati dall'applicativo, ciascuno firmato digitalmente;
 - determinazione a contrattare nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 del TUEL e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
 - modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento di identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente;
 - l'attestazione firmata digitalmente circa l'impegno a destinare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione all'estinzione dei derivati indicati in un apposito elenco ovvero alla realizzazione di investimenti.

Inoltre dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 18 ottobre 2019 ed in originale le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore.

Considerato che:

l'art. 41 della Legge 448/2001, comma 2, consente la rinegoziazione dei prestiti purché in presenza di una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente;

L'operazione di rinegoziazione deve essere effettuata in **equivalenza finanziaria** per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento deve essere uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione vigente al momento della valutazione;

la Città metropolitana di Roma Capitale ha dovuto affrontare negli ultimi anni una pesante crisi finanziaria che ha prodotto una notevole contrazione delle proprie risorse disponibili a causa sia della riduzione delle entrate tributarie sia dell'effetto delle manovre di finanza pubblica succedutesi nel corso degli anni;

dette manovre di finanza pubblica hanno determinato dal 2014 una situazione di deficitarietà strutturale del Bilancio dal momento che già nel medesimo anno è stato necessario adottare in corso d'esercizio una manovra straordinaria di riequilibrio mediante applicazione di avanzo di amministrazione;

negli esercizi 2016, 2017 e 2018 è stato possibile raggiungere gli equilibri di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste dalle normative di settore, ed in particolare procedendo alla rinegoziazione del debito e alla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché applicando cospicue risorse di avanzo di amministrazione al fine di finanziare il maggior onere finanziario afferente alla restituzione di somme al Bilancio dello Stato;

nel triennio 2016/2018 per poter garantire il permanere dell'equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio gli stanziamenti di spesa sono stati ridotti al minimo indispensabile al fine di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali di competenza dell'Ente;

Preso atto che:

anche per l'anno corrente gli effetti delle manovre di finanza pubblica comportano un onere a carico della Città metropolitana tale da compromettere l'equilibrio del bilancio corrente e di quelli futuri e la conseguente necessità di porre in essere ogni iniziativa utile alla salvaguardia degli equilibri stessi;

si rende necessario, pertanto, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri finanziari futuri proseguire con l'adesione ad operazioni di natura straordinaria che si inquadrano nell'ambito delle iniziative per la gestione attiva del debito già poste in essere da CDP nel corso degli anni precedenti;

la rinegoziazione in oggetto fa seguito all'analoga operazione di cui alla Circolare CDP n. 1293 del 09 maggio 2019;

richiamata la relazione prot. n. CMRC – 2019-0082087 del 24/05/2019 predisposta dal Dirigente del competente Servizio 1 della Ragioneria Generale nella quale è stato evidenziato che, poiché l'Ente ancora beneficia degli effetti della rinegoziazione conclusa nel 2018 attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale per il 1° semestre 2019, la massimizzazione dei benefici di cassa nel triennio sarebbe potuta avvenire sempre nell'ambito della rinegoziazione CDP 2019, ma nel 2° semestre del corrente anno;

rilevato che, per quanto sopra esposto, l'Ente non ha aderito all'operazione proposta da CDP per il 1° semestre, attendendo l'emanazione della Circolare per il 2° semestre 2019 al fine di massimizzare le ricadute positive per l'Amministrazione;

considerato che, sulla base delle condizioni di cui alla Circolare CDP 1295 del 02/08/2019 l'adesione alla rinegoziazione proposta per il 2° semestre 2019 prevede, partendo dal debito residuo al 01/01/2020, la riduzione della quota capitale allo 0,25% dello stesso, comportando una riduzione delle quote capitale attese per le rate scadenti dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021, con un risparmio complessivo stimato di € 10.250.000,00 inc.t. nel biennio;

preso atto che l'adesione alla rinegoziazione di cui all'oggetto rappresenta una misura rilevante al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente atteso che la stessa comporta la seguente situazione:

- pagamento al 31/12/2019 di una rata complessiva pari ad € 8.736.683,23 di cui € 3.175.161,21 di quota capitale ed € 5.622.675,65 di interessi secondo il piano di ammortamento di cui alla rinegoziazione conclusa nel 2018 (Circolare CDP 1290 del 09/05/2018);
- pagamento dal 30 giugno 2020 al 31/12/2021 di una quota capitale pari ad € 707.272,25 per ciascun semestre (0,25% del debito residuo al 01/01/2020 pari ad € 282.908.901,37) e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprendenti di quota capitale e quota interessi) calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione.

con un risparmio complessivo nel biennio 2020/2021 stimato in € 10.250.000,00 in c.t.;

dato atto che la presente Deliberazione costituisce, ai sensi del procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione e per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 162 comma 6 del TUEL;

ritenuto opportuno, quindi, aderire all'operazione di rinegoziazione sulla base delle condizioni appena descritte lasciando invariata la scadenza dell'ammortamento al 31/12/2045;

preso atto che l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:

- la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
- la stessa è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e comporta rilevanti benefici economico-finanziari al bilancio dello stesso;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di autorizzare la rinegoziazione dei finanziamenti contratti con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare massimo nominale pari ad € 282.908.901,37 (**debito residuo al 1° gennaio 2020**) - n. 155 posizioni - aventi le caratteristiche e secondo le modalità di cui alla circolare n. 1295 del 02/08/2019 sopra citata;
2. di approvare le seguenti condizione di rinegoziazione:
 - durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione (2045);
 - debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 01/01/2020 risultante a seguito del pagamento al 31 dicembre 2019 della rata prevista nei vigenti piani di ammortamento;
 - corresponsione dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 di quote capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna pari allo 0,25% del debito residuo al 01/01/2020 e di quote interesse semestrali calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
 - corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti di rate semestrali costanti posticipate (comprehensive di quota capitale e quota interessi) calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
 - tasso di interesse fisso determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria.
3. di prendere atto che l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:
 - la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
 - la stessa è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e comporta benefici economico-finanziari al bilancio dello stesso, in quanto rappresenta una misura rilevante al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente atteso che la stessa comporta un risparmio per il biennio 2020/2021 stimato in € 10250.000,00 in c.t. da destinare obbligatoriamente, stante l'assenza di derivati in capo all'Amministrazione, al finanziamento di spese di investimento;
4. di dare atto che la presente Deliberazione costituisce, ai sensi del complesso ed articolato procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione e per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 162 comma 6 del TUEL;
5. di demandare al Dirigente del competente Servizio 1 della Ragioneria Generale il compimento di tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi della normativa di cui sopra con la CDP S.p.A., previa verifica della convenienza complessiva dell'operazione al momento dell'apertura del portale da parte di CDP;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.